

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall'esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell'abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all'IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell'interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell'operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l'evoluzione della prassi dell'Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l'attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l'Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del **Gruppo IVA**, dell'acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest'ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell'incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l'Agenzia affronta l'ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che **una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d'impresa ed è soggetta a IRES.**

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l'agevolazione per il compendio unico agricolo. L'Agenzia **esclude l'applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli**, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell'agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l'Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione in presenza di un **acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente**. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell'operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell'importo dell'operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l'Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020, purché l'attività lavorativa sia effettivamente svolta nell'area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall'Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l'Agenzia affronta il tema dell'emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell'intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l'esonero dall'emissione della CU previsto per i forfetari.

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: *Superbonus*, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei *trust*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l'Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con *Superbonus*, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto e l'applicazione dell'esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l'attenzione si sposta sulla fiscalità dei *trust* residenti, con particolare riguardo alla verifica dell'effettiva autonomia del *trust*, alla possibile interposizione fiscale, all'imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell'IVAFE.

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell'imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l'integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell'esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell'imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la [circolare 17 giugno 2010, n. 33/E](#), è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, **ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d.**

"regime a realizzo controllato")). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. "neutralità indotta"). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l'operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l'utilizzo del regime del realizzo di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall'articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni "viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite [...] ai fini dell'applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R."

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1,

lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 – [Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42](#)

[Risposta n. 116 del 04/06/2026](#)

[Società di persone e patto di famiglia: esclusa l'esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell'esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l'allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l'applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell'impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella [risposta n. 116 del 2026](#), l'Ufficio "ritiene che l'esenzione dall'imposta di donazione, prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, **non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di**

una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al *dante causa*, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all'esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un'effettiva e piena partecipazione nell'impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l'imposta di donazione in misura ordinaria".

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell'abitazione fusa; credito d'imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell'immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d'imposta limitato all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di un'abitazione nello stesso

Comune dell'immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l'unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa’ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d'imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto, con l'agevolazione in esame, della nuova abitazione, **ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta** (cfr. [circolare dell'8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1](#); risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con [circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E](#), il credito d'imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa’ (cfr. anche [circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E](#)). In sostanza, costituisce presupposto per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l'avvenuta fruizione dell'aliquota agevolata, a seguito dell'applicazione dell'agevolazione ‘prima casa’, in relazione all'acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche: ["Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali"](#), ottobre 2025).

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l'abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell'agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l'opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell'auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l'abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119

[dell'8 giugno 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d'autorità del militare e successiva locazione dell'immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l'aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all'inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l'immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d'autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; [Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025](#); [Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023](#).

[Risposta n. 120 del 08/06/2026](#)

[Analisi di potabilità dell'acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell'impianto idrico né manutenzione](#)

ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell'aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l'efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell'acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell'impianto idrico; pertanto, resta applicabile l'aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; [Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998](#); [Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000](#); [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013](#); Risposte a consulenza giuridica [n. 18 del 2019](#) e [n. 11 del 2020](#).

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato

se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all'estero; l'esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Requisito della stabile residenza all'estero – Ricercatore extra-UE presso l'organizzazione internazionale *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l'applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all'estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l'EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall'organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall'ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; [Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017](#); [Circolare Agenzia delle](#)

[Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.](#)

[Risposta n. 122 del 15/06/2026](#)

[Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026](#) – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell'articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all'attività d'impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all'attività ordinaria dell'impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l'operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell'elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (*principio di derivazione rafforzata*); Articolo 2426, comma 1, n. 11-*bis*), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall'articolo 112, comma 3-*bis*, del TUIR

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d'acquisto di quote di partecipazione in un'associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un'associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell'associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all'usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l'immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all'usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già

presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l'eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l'immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "nel caso di specie, **in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario**, la rinuncia dell'usufrutto quale atto unilaterale dell'usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la [**risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008**](#).

Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell'immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, **giorno in cui l'Istante ha acquistato la piena proprietà dell'immobile mediante compravendita**. La rinuncia a titolo gratuito all'usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell'Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, [**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008**](#); [**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009**](#).

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – MONITORAGGIO FISCALE – *Trust* residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l'assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell'articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell'IVAFA in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che "in base alle circostanze evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell'impianto contrattuale del medesimo e

delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l'autonomia decisionale e gestoria dell'Istante/Trustee, **essendo il fondo in Trust a disposizione "illimitata"** delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (...) in linea con quanto chiarito nelle circolari [n. 61/E del 2010](#) e [n. 34/E del 2022](#), il reddito di cui "appare titolare" il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per "imputazione", pro quota direttamente in capo all'interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall'articolo 6 del TUIR. (...) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell'articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l'obbligo di dichiarazione e versamento dell'IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust".

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.](#)

28/E del 2 luglio 2012.

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall'area di frontiera non impedisce il regime dell'Accordo se l'attività è svolta integralmente nell'area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.

La risposta chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L'articolo 2, lettera b), dell'Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell'altro Stato contraente. Pertanto, se l'attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell'Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che "l'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente nell'«area di frontiera» dell'altro Stato

contraente”

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (...) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all'applicazione dell'Accordo, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell'Accordo, ivi incluso quello dell'effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

- Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
- Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo.
- Articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
- Scambio di lettere contestuale all'Accordo.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2](#)
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.](#)

[Risposta n. 127 del 22/06/2026](#)

[Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il](#)

2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall’IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l’esonero dalla Certificazione Unica previsto dall’articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall’Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
- Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10

maggio 2019.

- Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
- Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell'11 aprile 2024.](#)
- [Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.](#)
- Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

[Risposta n. 128 del 25/06/2026](#)

[Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l'ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell'incorporante](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell'articolo 70-*quater*, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l'incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell'incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell'incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell'incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell'incorporata, senza attendere

l'ordinario termine di ingresso di cui all'articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018](#); Risoluzioni [n. 78 E del 29 luglio 2011](#) e n. 570624 del 1989; [Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024](#)

[Risposta n. 129 del 25/06/2026](#)

[Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell'articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell'esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell'allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d'impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025](#)

[Risposta n. 130 del 25/06/2026](#)

[Compendio unico: l'agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l'esenzione prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l'agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l'impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-*bis* del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013](#); [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025](#); Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

[Risposta n. 131 del 25/06/2026](#)

[Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell'operazione, non la successiva valuta sul conto corrente](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell'attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell'attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L'acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell'attivo ereditario ai sensi dell'articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre

2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025](#); Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

Vuoi capire subito l'impatto operativo delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate?

Per una sintesi rapida, oppure per approfondire davvero il contenuto di una risposta ad interpello, di una risoluzione, di una circolare o di un altro documento di prassi fiscale, puoi utilizzare:

ai.finanzefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con **ai.finanzefisco.com** hai a disposizione:

- normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
- risposte documentate e verificabili in pochi

secondi;

- archivio strutturato **Finanza & Fisco**;
- supporto operativo per l'analisi di interpelli, risoluzioni, circolari, provvedimenti e documenti fiscali;
- uno strumento pensato per commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, revisori e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura della prassi all'applicazione concreta, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%:

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d'impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l'altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l'esenzione IVA all'importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all'estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l'agevolazione prima casa per immobili collabenti, l'esenzione dall'imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l'utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l'importanza dell'interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d'imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l'evoluzione degli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2025

Questo numero mette al centro Statuto del contribuente e contraddittorio: l'articolo di Bullo-De Campo richiama la necessità della partecipazione attiva del contribuente (artt. 6-bis e 7-bis L. n. 212/2000) come vero presidio di legalità.

Accanto, un focus sistematico su abuso del diritto, giurisprudenza di legittimità e verifiche fiscali post “Italgomme”.

In questo numero:

– Gli approfondimenti –

Ancora qualche ultimo tassello e la “narrazione” della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

– L’abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza di Marco Orlandi

– Giurisprudenza –

– Sopravvenienze attive da sentenza: l’anno di tassazione è quello del deposito, non quello del passaggio in giudicato (a condizione che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia sospesa) – Corte Suprema di Cassazione – Sez. V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13361 del 20/05/2025

– Riclassamento per microzona: la Cassazione alza l’asticella sulla motivazione degli avvisi – Corte Suprema di Cassazione – Sez. V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17352 del 27/06/2025

– Emendabilità, CU/770 contestabili, 730 integrabile e F24 rettificabile: tre Corti di giustizia e un’ordinanza della Cassazione che rafforzano la centralità del rapporto d’imposta

• Emendabilità della dichiarazione e doppia imposizione – C.G.T. II grado Lombardia, Sez. I, Sent. n. 1621 del 03/07/2025

• Emendabilità del 730 – C.G.T. II grado Lombardia, Sez. XIX, Sent. n. 1953 del 29/08/2025.

• Emendabilità in giudizio dei dati CU/770: il contribuente/sostituito può correggere gli errori e contestare le risultanze del sostituto per ottenere l’annullamento o la riduzione della cartella – C.G.T. II grado di Campobasso –

– Prassi –

– Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 03/11/2025

– Le verifiche fiscali all'indomani della sentenza "Italgomme": il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente – Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 12/11/2025

L'atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 sull'abuso del diritto e la «partecipazione» del contribuente quale condizione di legittimità del procedimento ex art. 10-bis nello Statuto

Con l'atto di indirizzo prot. n. 7 del 27 febbraio 2025, il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del nuovo art. 10-septies, comma 3, dello Statuto del

contribuente, interviene sull'interpretazione dell'art. 10-bis, chiarendo presupposti, limiti e metodo applicativo dell'abuso del diritto.

L'atto di indirizzo rientra fra quelli "interpretativi ed applicativi" di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001, cui le future circolari dell'Amministrazione finanziaria dovranno attenersi.

Ne discende che:

- l'atto vincola gli Uffici sul piano interno;
- costituisce parametro di legittimità della prassi amministrativa;
- diventa, in concreto, uno strumento difensivo spendibile in giudizio per contribuente e difensori, come indice qualificato dell'interpretazione "ufficiale" dell'art. 10-bis.

A distanza di dieci anni dall'introduzione della disciplina generale dell'abuso del diritto nel corpo dello Statuto, per effetto del D.Lgs. 128/2015, il Mef prende atto delle criticità applicative emerse nella prassi e nella giurisprudenza e mira a riequilibrare il rapporto tra clausola antiabuso e libertà di pianificazione fiscale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2020

In questo numero:

- l'inutilizzabilità durante il periodo di vigenza della garanzia ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 del fermo amministrativo;

- la deducibilità “assistita” per le sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche e vizi motivazionali della sentenza del giudice di merito;
 - l’abuso del diritto nell’utilizzo di regimi opzionali agevolati;
 - la disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019;
 - le istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente;
 - il quesitario sulle misure fiscali del Decreto “Cura Italia”.
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2019

In questo numero:

- la fusione diretta e inversa (aspetti contabili e fiscali);
- l’obbligo dell’autorità di dimostrare l’esistenza di una pratica abusiva;
- la rimessione in termini nel processo tributario (nella specie, per decadenza “incolpevole” per malessere improvviso del difensore);
- la costituzione in giudizio del ricorrente con la presentazione di documenti non allegati all’istanza di reclamo;
- il termine di decadenza per il recupero fiscale da disconoscimento di quota residua di ammortamento;
- i termini di decadenza per il recupero di detrazioni ripartite su più anni;
- la fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti;
- l’applicazione del nuovo principio IFRS 16 Leasing;
- il recupero diretto come sconto in fattura dei bonus per la

riduzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici;

- la compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima online”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Il “cortocircuito” che si è venuto a creare in riferimento al c.d. contraddittorio, all’art. 24 L. n. 4/1929 e all’art. 12, co. 7 L. n. 212/2000: aspetti di riflessione](#)

[di Alvise Bullo e Elena De Campo](#)

[Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte tra simulazione di atti e atti fraudolenti](#)

di Isabella Buscema

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione III Penale

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Elementi costitutivi del reato

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Cedere/donare la "prima casa" impignorabile non è reato. La condotta deve essere idonea a porre in pericolo la riscossione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 3011 del 20 gennaio 2017: «PENALE TRIBUTARIO -Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – “Alienazione simulata” e “altri atti fraudolenti” – Definizione – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 • PENALE TRIBUTARIO – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Impignorabilità della “prima casa” – Principio per la riscossione -Preclusione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – Sussistenza – Ragioni – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21/06/2013, n. 69, conv., con mod., dalla L. 06/08/2013, n. 98 – Art. 76, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

Cessione di azienda: il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte escluso se la solidarietà ex artt. 14, D.Lgs. n. 472/1997 e 2560 codice civile, fin dall’inizio, tutela gli interessi del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n.

44451 del 27 settembre 2017: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Elementi costitutivi – Forme di consumazione – Individuazione – Operazioni societarie – Tutela dei crediti tributari – Responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari aziendali gravanti sul cedente – Cessione dell'azienda oltre il limite semestrale dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 – Impossibilità di applicazione della presunzione di frode di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 – Messa in liquidazione della società cedente dopo la cessione dell'azienda – Realizzazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Sussistenza – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

Applicazione del principio del divieto di pratiche abusive nel diritto Ue

Applicazione del principio del divieto di pratiche abusive ai fini IVA: al Fisco l'onere di riqualificazione e individuazione dell'operazione fisiologica aggirata

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 22 novembre 2017, Causa C-251/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Sesta direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) (ora art. 12 della Direttiva 2006/112/CE) e articolo 13, parte B, lettera g) della direttiva 77/388/CEE (ora art. 135, paragrafo 1, lettera j) della Direttiva 2006/112/CE) – Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) – Comportamento abusivo che ha essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in

assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Fondamento – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Esclusione – Ragioni • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Comportamento abusivo che ha essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicazione – Criteri – Riflessi sull'operato dell'Amministrazione finanziaria nella contestazione dell'abuso – Individuazione del comportamento abusivo – Ridefinizione delle operazioni in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato – Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE)»

Prassi

TARI (tassa sui rifiuti)

Calcolo della parte variabile relativa alle utenze domestiche

[TARI sulle pertinenze delle abitazioni. Criteri ed esempi di calcolo della quota variabile per decidere sull'istanza di rimborso](#)

[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 20 novembre 2017:](#)

«TARI (tassa sui rifiuti) – Calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa alle utenze domestiche – Corretta modalità di applicazione della Tari per le pertinenze delle abitazioni – Esempi di calcolo della quota variabile delle utenze domestiche – Errori commessi da diversi comuni con l'applicazione separata della quota variabile anche alle pertinenze delle utenze domestiche – Modalità per la richieste di rimborso – Art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 – D.P.R. 27/04/1999, n. 158, recante: «Regolamento recante norme

*per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»
– Art. 1, comma 164, della L. 27/12/2006, n. 296»*

Cessione d'azienda

Determinazione della base imponibile dell'imposta di registro

[La determinazione della base imponibile dell'imposta di registro nella cessione di azienda con passività](#)

[Studio n. 99-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 26 ottobre 2017](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Le spese di rappresentanza: nuovi criteri di deducibilità
di Marco Orlandi](#)

[Mancato perfezionamento della notifica processuale per causa
non imputabile al notificante: riattivazione dell'iter
notificatorio in tempi stretti
di Isabella Buscema](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

**Notificazione di atti processuali – Rimedi in caso di mancato
perfezionamento non imputabile al notificante**

[Mancato perfezionamento notificazione non imputabile al
notificante: Fissato un termine “ragionevole” per la ripresa
del procedimento. Nuova notifica entro la metà dei termini
indicati dall'art. 325 c.p.c.](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza
n. 14594 del 15 luglio 2016:](#) «IMPUGNAZIONI CIVILI –
Notificazione – Dell'atto di impugnazione – Esercizio di
attività defensionale “extra districtum” – Elezione di
domicilio presso un difensore del distretto – Notificazione
presso il domicilio eletto – Condizioni – Riscontro della
correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale

– Necessità – Esclusione • *PROCEDIMENTO CIVILE – IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Condizioni – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Tempo massimo per riattivare e completare il processo notificatorio – Termine ragionevole per la ripresa del procedimento, fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c. – Caso di specie – Mancata notifica, in prima battuta, di un ricorso per cassazione a causa del cambio di indirizzo dello studio dell’avvocato di controparte del primo grado – Artt. 137, 153, 325, 326, 330 e 360 c.p.c.»*

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie al professionista

[Accesso ai conti bancari del contribuente professionista: presunzioni e prove contrarie ammesse dopo la sentenza n. 228/2014 della Consulta](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16697 del 9 agosto 2016:](#) «*ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Ammissibilità – Esclusione – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Presunzioni basate sui versamenti – Riferibilità alle operazioni imponibili Operatività – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Contenuto*»

**Iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis
D.P.R. 633/72**

Tassatività delle ipotesi previste

Recupero bonus assunzioni per superamento del limite massimo di aiuti "de minimis": inutilizzabile la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 19860 del 5 ottobre 2016: «**ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi per l'incremento dell'occupazione – Incentivi (credito d'imposta) alle assunzioni previsti dall'art. 7, della L. 23/12/2000, n. 388 – Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Caso di specie – Cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico/2007 – Recupero per indebita utilizzazione di un credito di imposta per aver superato il limite quantitativo del c.d. "de minimis" – Disconoscimento del credito d'imposta per gli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate (cd. bonus assunzioni per le aree depresse del Mezzogiorno) – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito d'imposta – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione (avviso di recupero, con motivata revoca, ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000) – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»**

Estratto di ruolo

Innesco per l'impugnazione della cartella non notificata

Ammissa l'impugnazione della cartella conosciuta tramite l'estratto di ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.»

Tribunali

**Cartella o AVA INPS per fatti accertati dal Fisco
– Rideterminazione di un maggior reddito – Riflessi
contributivi**

La pendenza della lite fiscale salva il commerciante dagli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al giudice tributario

Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 144 del 13 aprile 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell'avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall'Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo per l'impugnazione dell'accertamento tributario fondante il recupero – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell'avviso di addebito INPS – Art.

24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

Emissione avviso di addebito contributivo in presenza di accertamento fiscale impugnato presso le commissioni tributarie: INPS condannato alle spese di lite anche in caso di successivo sgravio in esito al processo tributario

Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 700 del 15 settembre 2016: *«PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Avviso di addebito INPS di contributi omessi alla gestione commercianti relativi derivanti da un accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate – Formazione e notificazione dell'avviso contributivo in pendenza di ricorso dinanzi alla C.T.P. – Accoglimento del ricorso presso il giudice tributario – Sgravio nel corso del processo dell'avviso di addebito opposto – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere e condanna dell'INPS alla refusione delle spese di lite – Ragioni – In pendenza di lite fiscale gli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al Giudice tributario sono illegittimi a prescindere dall'esito del ricorso tributario»*

Avviso di addebito dell'INPS fondato su accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione dell'atto di recupero dell'Ente previdenziale

Tribunale di Venezia – Sezione per le controversie di lavoro – Sentenza n. 548 del 23 settembre 2016: *«PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa” – Contributi dovuti dagli iscritti*

alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell'avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall'Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell'avviso di addebito INPS (Gestione Commercianti) – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

Prassi

Errori dichiarativi

Ravvedimento operoso

Per regolarizzare l'infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l'omesso versamento

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «**SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»**

**Restituzione dell'azienda
Esercizio della riserva di proprietà**

Cessione d'azienda con riserva di proprietà: conseguenze fiscali della risoluzione del contratto per inadempimento del compratore

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91 E del 13 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Responsabilità solidale – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di azienda a rate con riserva di proprietà – Pagamento rateale del prezzo e riserva di proprietà ex art. 1523 e ss., c.c. a favore della parte venditrice – Risoluzione del contratto di vendita di azienda per inadempimento del compratore – Conseguenze fiscali dell'eventuale azione di restituzione dell'azienda esperibile in caso di esercizio della riserva di proprietà – Responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti dall'acquirente – Disciplina IRES ed IRAP, da riservare in capo al cedente all'eventuale credito residuo non incassato – Disciplina IRES ed IRAP dell'indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale “reductio ad equitatem” prevista dall'articolo 1526, comma 2, del c.c. – Obblighi ai fini dell'imposta di registro in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del c.p.c. – Art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 101 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1523 c.c.»

Correlazione e consequenzialità tra assegnazione agevolata dei beni ai soci e vendita – Legittimo risparmio d'imposta

Messa in liquidazione della società, assegnazione agevolata e successiva cessione a terzi di immobili ex strumentali per destinazione non è abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93 E del 17 ottobre 2016: *«IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – Commi da 115 a 121 dell'art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione – Immobili strumentali per destinazione appartenenti a società – Messa in liquidazione della società – Mera fase finalizzata alla cessazione delle operazioni – Conseguenze – Fuoriuscita dei beni dal ciclo produttivo dell'impresa e applicabilità della disciplina agevolata per l'assegnazione – Successiva cessione degli immobili effettuata dai soci assegnatari – Configurazione di un'ipotesi di abuso del diritto – Esclusione – Legittimo risparmio d'imposta – Fondamento – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»*

Cartella o AVA INPS

Annullamento totale o parziale in via di autotutela

Le condizioni per l'annullamento in autotutela di avvisi di addebito INPS divenuti inoppugnabili

Messaggio INPS n. 3913 del 29 settembre 2016: *«PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – AUTOTUTELA – RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale o avviso di addebito (AVA) INPS – Annullamento totale o parziale di atti inoppugnabili illegittimi in via di autotutela – Condizioni – Art. 24, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»*

Novità del Decreto correttivo del Jobs Act

Tracciabilità via e-mail dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

[Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Nazionale del Lavoro – n. 1 del 17 ottobre 2016:](#) *«LAVORO – Disciplina del lavoro accessorio ex art. 49 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 – Buoni lavoro (Voucher) – Decreto correttivo del Jobs Act – Art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24/09/2016, n. 185 – Tracciabilità dei Voucher – Comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher – Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni – Sanzioni per la violazione dell’obbligo della preventiva di comunicazione»*

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

[Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole operative del Mef](#)

[Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016:](#) *«Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate»*

Indici Istat

[Gli indici Istat per il mese di agosto 2016](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile

esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.